

**Diocesi di
Frosinone – Veroli – Ferentino e Anagni – Alatri**



**Norme Diocesane per
Comitati feste patronali e feste ad esse equiparate**

Norme diocesane per Comitati delle feste patronali o feste ad esse equiparate

Considerato che, nelle diverse parrocchie delle nostre Diocesi, la prassi relativa alla costituzione dei Comitati per le feste patronali e per le feste ad esse equiparate¹ (da ora in poi denominate nel testo come feste patronali) e ai rapporti tra i medesimi Comitati e i Parroci non risulta uniforme e presenta, in taluni casi, criticità di carattere pastorale, amministrativo e organizzativo;

si dispone quanto segue.

Art. 1 Natura della festa patronale

- §1 La festa patronale è un evento essenzialmente religioso mediante il quale la comunità ecclesiale rende culto a Dio, venera la Beata Vergine Maria e i Santi, manifestando pubblicamente la propria fede (cfr. CIC 834 § 1; 838; 1186; 1244 § 2).

- §2 Le feste patronali appartengono all'ambito della pietà popolare e devono essere sempre orientati alla liturgia e ad essa armonizzate².

- §3 Esse costituiscono occasione di crescita spirituale e di testimonianza cristiana; le eventuali iniziative civili connesse devono essere ordinate al senso autentico della

¹ Feste legate al Culto della Vergine Maria o a Santi non patroni per le quali all'interno della comunità parrocchiale o della Rettoria si costituiscono comitati o gruppi organizzativi.

² Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Direttorio su pietà popolare e liturgia. Principi e orientamenti* (DPPL), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 202, nn. 9; 11; 13.

festa ed evitare forme di spreco, consumismo o banalizzazione incompatibili con la natura cristiana della celebrazione.

Art. 2 Responsabilità pastorale

- §1 La festa patronale, in quanto espressione della comunità ecclesiale, è promossa e organizzata sotto la guida del Parroco, che ne rimane il responsabile dinanzi all'Ordinario diocesano, anche nel caso in cui le spese siano sostenute, mediante apposite convenzioni, da enti o organizzazioni civili.
- §2 Il Parroco o il Rettore, se lo ritiene opportuno e sentito il Consiglio Pastorale Parrocchiale, può costituire un apposito Comitato festa.
- §3 In assenza del Comitato, l'organizzazione della festa, nella dimensione religiosa e in quella eventualmente civile, compete al Consiglio Pastorale Parrocchiale e al Consiglio per gli affari Economici, sotto la guida del Parroco. In caso di rettoria o di Santuario a stretti collaboratori scelti dal Rettori.

Art. 3 Finalità e natura del Comitato

- §1 Il Comitato per la festa patronale è organismo di servizio alla parrocchia e collabora all'organizzazione delle celebrazioni liturgiche e delle iniziative connesse alla festa, sotto la guida e la responsabilità del Parroco o del Rettore (cfr. CIC 515 §1; 519).

Art. 4 Costituzione del Comitato

- §1 Il Comitato è costituito dal Parroco, sentito il Consiglio Pastorale Parrocchiale e il Consiglio parrocchiale per gli affari economici. Può essere costituito dal Rettore sentiti i suoi collaboratori.

- §2 Esso opera in comunione e dipendenza dalla parrocchia o della rettoria e dalla Curia diocesana e non gode di autonomia giuridica propria (cf. *CIC* 305 §1).

- §3 I membri devono essere fedeli di comprovata condotta cristiana, attivamente inseriti nella vita parrocchiale e stimati per l'integrità morale (cf. *CIC* 228).

- §4 Sono esclusi coloro che presentino comportamenti delinquenziali o risultino pubblicamente appartenenti ad associazioni mafiose-malavitose, gli appartenenti ad associazioni o organizzazioni apertamente contrarie alla Chiesa cattolica e coloro che sono incorsi in qualche pena ecclesiastica o hanno rinunciato alla fede cattolica con atto formale, salvo che abbiano dato segni evidenti e pubblicamente riconosciuti di conversione.

- §5 I membri non devono avere interessi personali o economici nelle attività del Comitato e prestano la loro collaborazione a titolo gratuito.

- §6 Non possono far parte del Comitato persone titolari di incarichi politici o amministrativi civili di qualsiasi specie e a qualsiasi titolo.

Art. 5 Composizione e durata

- §1 Il Comitato si articola nei seguenti organismi:
- a. Assemblea generale dei componenti;
 - b. Presidente (di norma il Parroco);
 - c. Vicepresidente;
 - d. Segretario;
 - e. Cassiere;
 - f. due Consiglieri con funzioni contabili di cui uno membro del Consiglio per gli affari economici parrocchiale (di norma il segretario).
- §2 Il Comitato resta in carica per la durata della singola festa patronale.
- §3 Qualora sia costituito per l'organizzazione di tutte le feste parrocchiali, la durata non può superare un anno, (è opportuno non dare possibilità di rinnovo oltre il solo anno pastorale, considerando che il comitato è strettamente legato alla festa patronale).
- §4 Nelle parrocchie di piccole dimensioni è richiesta almeno la presenza del Presidente, del Segretario e del Cassiere, garantendo comunque la separazione delle funzioni amministrative.
- §5 Il Parroco può revocare o sostituire, per giusta causa, i componenti del Comitato.
- §6 La composizione del Comitato è soggetta all'approvazione della Curia Vescovile tramite gli uffici competenti.

Art. 6 Compiti e funzioni

§1 L'Assemblea Generale:

- a. approva il programma generale della festa;
- b. approva il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;
- c. determina la destinazione delle risorse economiche, assicurando la priorità della dimensione religiosa e della solidarietà;
- d. approva eventuali iniziative straordinarie.

§2 Il Presidente:

- a. dirige e coordina le attività del Comitato;
- b. sottoscrive i contratti di spesa e le ricevute di incasso (cf. cann. 1281-1288 CIC);
- c. vigila sull'osservanza delle norme canoniche e civili vigenti.

§3 Il Vicepresidente:

- a. opera esclusivamente su mandato espresso del Presidente o del Presidente delegato;
- b. collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

§4 Il Segretario:

- a. redige i verbali, le convocazioni, le comunicazioni ufficiali;
- b. assicura la corretta conservazione della documentazione nell'archivio parrocchiale;
- c. redige la relazione.

§5 Il Cassiere:

- a. tiene la contabilità generale e analitica di tutte le operazioni di incasso e di spesa;
- b. predispone il rendiconto consuntivo;
- c. raccoglie le offerte e i contributi volontari rilasciando idonea ricevuta.
- d. tutto deve essere fatto secondo criteri di trasparenza, tracciabilità e verificabilità.

§6 I Consiglieri contabili

- a. vigilano sulla regolare tenuta della contabilità;
- b. collaborano con il Cassiere.

§7 Gli obblighi generali del Comitato

- a. qualora la polizza parrocchiale non coprisse tutte o alcune attività proposte durante i festeggiamenti, stipula apposita polizza assicurativa;
- b. opera nel rispetto della normativa civile vigente, ottenendo i necessari permessi e autorizzazioni, in particolare in materia fiscale, di sicurezza e di tutela dell'ordine pubblico, nonché delle disposizioni relative alle manifestazioni pubbliche, sia religiose (processioni) sia civili (iniziative culturali e ricreative).

Art. 7 Gestione economica e raccolta fondi

- §1 Tutte le offerte, sponsorizzazioni e contributi destinati alla festa devono essere destinati esclusivamente alla

festa patronale o parrocchiale e registrati in modo chiaro e trasparente (cf. *CIC* 1261-1262; 1300).

- §2 Ogni tipo di raccolta di fondi, sia pubblica che privata (questue – sponsorizzazioni etc.), richiedono l'autorizzazione scritta della Curia diocesana (cf. *CIC* 1265); autorizzazione da domandare prima che inizi la raccolta.
- §3 È fatto espresso divieto di raccogliere offerte o contributi per la festa patronale nel corso delle azioni liturgiche e delle processioni. Al di fuori delle azioni liturgiche è possibile raccogliere offerte o contributi purché siano allestiti appositi spazi atti allo scopo.
- §4 Non è consentito a persone private o a gruppi non autorizzati raccogliere, di propria iniziativa, denaro o beni destinati alla festa patronale.
- §6 Qualora la raccolta di offerte avvenga mediante questua domiciliare, deve esserne tenuta adeguata registrazione e, ove opportuno, deve essere rilasciata idonea attestazione o ricevuta.
- §7 Eventuali somme residue al termine della festa devono essere versate sul conto parrocchiale o della rettoria eccetto quanto indicato all'art. 10 § 3. Non sono permessi conti, libretti e quanto ad essi assimilabile destinati alle feste.
- §8 Le offerte raccolte in occasione di celebrazioni liturgiche e le offerte votive sono di esclusiva spettanza della Parrocchia e della Rectoria.

- §9 Il rendiconto dettagliato della festa deve essere presentato in parrocchia entro e non oltre quattro mesi dal termine dei festeggiamenti e inserito nel rendiconto parrocchiale.

Art. 8 Programma religioso

- §1 Il programma religioso della festa, in tutte le sue parti, è predisposto dal Parroco, sentito il Consiglio Pastorale Parrocchiale o dal Rettore
-
- §2 La festa sia preceduta da congruo tempo di preparazione spirituale (novena, triduo, catechesi, celebrazioni liturgiche e momenti comunitari).
- §3 Le iniziative civili devono essere subordinate alla dimensione religiosa e non oscurarne il significato³.
- §4 È opportuno che nessuna Parrocchia o Rettoria organizzi una festa religiosa e civile in contemporanea con altre feste che si svolgono sullo stesso territorio comunale.

Art. 9 Processioni

- §1 Il percorso processionale è stabilito dal Parroco o dal Rettore, assieme al Consiglio Pastorale Parrocchiale e comunicato alla Curia Vescovile e alle Autorità competenti. Dove è possibile, si rispetti il percorso tradizionale.

³ Cfr. *DPPL* 13.

- §2 Esso deve essere proporzionato e favorire la partecipazione attiva e raccolta dei fedeli. Di norma la durata delle processioni non sia eccessivamente lunga.
- §3 Nel corso delle processioni, nonché nei momenti di sosta, è fatto divieto di:
- a. appendere alle statue sacre banconote, nastri o oggetti preziosi;
 - b. collocare le statue sotto qualsiasi tipo di baldacchino riservato alle processioni eucaristiche⁴;
 - c. accompagnare o interrompere il percorso con fuochi d'artificio, esplosioni, o altre manifestazioni rumorose e di carattere folcloristico; colpi scuri si potranno usare per segnalare la ripartenza della processione qualora essa preveda momenti di sosta durante il percorso.
 - d. sottoporre le statue a danze, movimenti coreografici o forme di spettacolarizzazione;
 - e. orientare le statue verso persone, abitazioni o strade, fatta eccezione per ospedali, case di cura o luoghi analoghi.
- §4 È da evitare la duplicazione di processioni aventi il medesimo titolo nel corso dell'anno, salvo consuetudini storiche radicate e motivate; in tali casi se ne dà comunicazione all'Ufficio Liturgico Diocesano.
- §5 In ogni parrocchia sia valutato con particolare attenzione il numero delle processioni, in relazione al contesto pastorale e alla partecipazione effettiva della comunità.

⁴ RITUALE ROMANO, *Rito della comunione fuori della Messa e culto eucaristico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1991, n. 119.

- §6 Non possono essere istituite nuove processioni senza preventiva e specifica autorizzazione dell'Ordinario diocesano.

Art. 10 Autorizzazioni e relazioni

- §1 Il programma definitivo dei festeggiamenti religiosi e civili, compresi i manifesti e ogni pubblicazione relativa alla festa, deve ottenere, dopo aver sentito il parere dell'Ufficio Liturgico Diocesano e dell'Ufficio Amministrativo Diocesani, il *nulla osta* della Curia Vescovile, rilasciato dal Vicario Generale e vidimato dalla Cancelleria Vescovile, di norma almeno sessanta giorni prima della data della festa.
- §2 Le richieste relative alle autorizzazioni necessarie, debitamente compilate e sottoscritte, devono essere presentate esclusivamente mediante la *modulistica* ufficiale predisposta dalla Cancelleria vescovile. Qualora, in sede di istruttoria, emergano criticità o carenze nella documentazione presentata, saranno richieste le opportune integrazioni o revisioni; la mancata regolarizzazione potrà comportare il diniego del *nulla osta*.
- §3 All'atto del rilascio dell'autorizzazione, qualora la festa preveda manifestazioni esterne⁵, il Comitato,

⁵ Ai fini delle presenti norme, per festa con manifestazioni esterne si intende ogni iniziativa che non riguardi direttamente le celebrazioni liturgiche e le processioni, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, luminarie, spettacoli pirotecnici, concerti, intrattenimenti musicali o analoghe attività di carattere civile e ricreativo. Le feste che non prevedono manifestazioni

presentando all'Ufficio Amministrativo Diocesano il bilancio preventivo della festa, è tenuti a versare:

- a. l'1,5% a favore della Caritas diocesana;
- b. l'1,5% a favore del Seminario;

- §4 Il Parroco provvede alle comunicazioni alle dirette Autorità civili competenti.
- §5 Al termine della festa il Comitato è tenuto a presentare alla Parrocchia e alla Curia Vescovile il bilancio consuntivo e la relazione finale tenendo conto di quanto disposto dall'art. 7 §9 e dall'art. 10 §3 delle presenti norme.
- §6 Le feste devono essere celebrate nel giorno stabilito dal Calendario liturgico della Chiesa universale o particolare⁶. In tale prospettiva, si persegue l'obiettivo di ricondurre al giorno liturgico proprio anche quelle feste e processioni che attualmente si svolgono in giorno di domenica.
- §7 Non sono autorizzate nuove feste o processioni in giorno di domenica⁷. È consentito il mantenimento di consuetudini locali debitamente documentate all'Ordinario diocesano, purché non coincidano con

esterne non sono soggette agli obblighi contributivi di cui al presente articolo e richiedono esclusivamente l'autorizzazione dell'Ufficio Liturgico Diocesano, secondo le modalità stabilite dalla Curia Vescovile.

⁶ Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, «Notificazione *Il Concilio Vaticano II su alcuni aspetti dei calendari e dei testi liturgici propri* (20 settembre 1997)», in *Notitiae* 33 (1997), nn. 5-7; 16.


⁷ Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, «Costituzione sulla sacra liturgia *Sacrosanctum concilium* (4 dicembre 1963)», *AAS* 56 (1964), n. 106.

solemnità di assoluta precedenza liturgica, quali il Natale, l'Epifania, la Pasqua, l'Ascensione, la Pentecoste, il *Corpus Domini* e la Santissima Trinità.

Art. 11 Disposizioni finali

- §1 Ogni deroga alle presenti norme richiede espressa autorizzazione dell'Ordinario diocesano.
- §2 I Comitati sono tenuti a operare nel rispetto del diritto canonico, delle direttive della Conferenza Episcopale Italiana, delle norme diocesane e della legislazione civile vigente.
- §3 In alcune comunità, per una consolidata usanza, esistono i cosiddetti Comitati civili costituiti dal Comune o dalla Pro Loco o feste organizzate da Confraternite o Associazioni. In questi casi, fermo restando che ogni responsabilità civile e penale è propria dell'ente organizzatore, il Parroco o il Rettore è invitato a chiedere il rispetto della dimensione religiosa della festa patronale, vigilando perché si evitino eccessi di spese e spettacoli indecorosi.

Dato in Fiuggi 11 febbraio 2026


✠ Santo MARCIANÒ
Arcivescovo

Le presenti norme sono state emanate tramite decreto vescovile il data 11 febbraio 2026 ed entrate in vigore nella stessa data. Il Decreto verrà pubblicato sul Bollettino Diocesano

